

to in questa o quella o nella medesima Chiesa, fosse per conservare il gius, o gratificare alcuno, essi eleggere volessero il successore al Titolo vacante. Avevano, come fu veduto, trasandato il gius loro di patronato circa l' elezione dei Piovani; per ciò abbiamo veduti i Capitoli elettori di quelli. Non lo trasandarono però in guisa, che tratto tratto non lo esercitassero, e ripigliarlo non velessero generalmente nel Secolo XIV.

1263) E' succeduto altrettanto nell' elezione dei Titolati, come consta dai Monumenti della Cancellaria Castellana, e come altrove fu esposto. Memori i Parrocchiani del loro giuspatronato, se eleggevano in Piovano un Titolato di Chiesa, sul fatto stesso eleggevano il successore al posto vacante, e a tutti gli altri graduatamente. Non si trova memoria, che i Capitoli siansi opposti o querelati di cotesto gius, che i Convicinati s'arrogavano, ed è questo un testimonio dovizioso e irrefragabile, che riconoscevano benissimo in se stessi piuttosto una facoltà precaria o d' indulgenza e connivenza, anzichè un dritto privativo, ad esclusione cioè di tutti altri, circa l' elezioni ai Titoli. Avevano segrete ragioni però i Titolati di conservare a se stessi il diritto di eleggere ai Titoli, e quieti quieti lasciando ai Parrocchiani la facoltà di eleggere i Parrochi; la qual facoltà come più libera e non coartata a' membri del Capitolo, più era a genio de' Parrocchiani; si contentarono di ritenere per se un' elezione divenuta ombratile, e solamente *ad imaginem vetustatis*, purchè restasse ad essi la promozione ai minori benefizj. Conniventi i Parrocchiani lasciarono di proseguire più il gius